

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COLLINO, BEVILACQUA, BORNACIN,
CARUSO Antonino, CUSIMANO, CURTO, DEMASI, LISI,
MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, MANTICA, MONTELEONE,
PALOMBO, PELLICINI, RECCIA e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1997

Norme per l’istituzione delle case da gioco

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riprende, con alcune integrazioni, una disegno di legge presentata nella precedente legislatura, nonchè una disegno di legge avente specifico riferimento all'istituzione di case da gioco a Lignano Sabbiadoro e Grado. Invero, prima ancora, nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno presentato, a partire dagli anni cinquanta, diverse proposte di legge tendenti ad intervenire in una materia alquanto delicata, ma che era giustamente ritenuta meritevole di norme legislative atte a riportare precise regole in un settore che vede funzionanti sul territorio nazionale ben quattro case da gioco, senza alcun supporto legislativo, che ne preveda la presenza e detti i criteri di controllo della loro gestione.

Infatti queste quattro case da gioco sono operanti, pur in presenza degli articoli 718 e seguenti del codice penale, che vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi espressamente — come necessario in materia penale! — a questo divieto.

Per esempio, nella X legislatura furono presentate ben dieci proposte di legge che poi la X Commissione (Attività produttive), con un lavoro lungo ed impegnativo, riuscì a trasferire in un «testo unificato», frutto di ampie convergenze politiche dovute alla disponibilità ed al contributo dei parlamentari di tutti i gruppi presenti in Commissione, sia di maggioranza che di opposizione.

Questo risultato, di per sè indicativo di come una legge che regolamenti la materia sia da tutti ritenuta necessaria, deve impegnare il Parlamento a dare una risposta urgente alle problematiche che l'assenza di una norma legislativa solleva in una materia delicata com'è appunto il gioco d'azzardo.

Questa convinzione maturò nella X Commissione non certamente perchè quei colleghi fossero dediti al gioco d'azzardo (è certamente vero il contrario!), ma perchè l'approfondimento della materia attraverso un lavoro di ricerca sulla legislazione vigente in argomento nei Paesi europei e negli Stati Uniti, unitamente a verifiche dirette *in loco*, ha consentito di percepire con chiarezza i problemi insiti nella paradossale situazione del nostro Paese, in Europa unico Stato di diritto privo di una legislazione in materia, ma con alcuni casinò funzionanti!

A questo punto non possiamo non ricordare come su questo specifico argomento sia stata emanata dalla Corte costituzionale la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella quale la Suprema Corte dichiara formalmente che: «mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità... Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore...».

E conclude: «Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nell'ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale), vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto».

Da questo preciso e chiaro richiamo della Corte costituzionale discende, in

modo inequivocabile, onorevoli colleghi, che, non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi ragionevoli (sono già trascorsi giusto undici anni!), alla predisposizione di una «organica previsione normativa su scala nazionale» - alla cui approvazione è strettamente correlata, secondo la Corte costituzionale, la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale -, anche le attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenersi operanti in un quadro di «insufficienze e disarmonie» legislative non più accettabili in un momento in cui la chiarezza legislativa e la trasparenza delle situazioni sono indispensabili, da parte dei partiti e delle istituzioni (leggi: Ministero dell'interno), in ordine ad una materia delicata come quella in questione.

Dalla necessità di regolamentare l'esistente e di sopperire all'assenza di una legislazione moderna in grado di affrontare le problematiche del settore, si era mossa la X Commissione per pervenire ad un testo unificato che si pone l'ambizioso obiettivo di predisporre una nuova regolamentazione per moralizzare.

Riteniamo infatti non si possa affrontare una materia tanto delicata ponendoci solo il problema di mettere al riparo la situazione esistente dai divieti del codice penale attraverso l'approvazione di una organica normativa su scala nazionale, ma anche quello di dare una risposta ai problemi morali e politici che la enorme diffusione del gioco d'azzardo sul territorio nazionale pone a tutti.

È evidente, per le ripercussioni economiche e sociali, oltrechè morali (indubbiamente di grande valenza per i credenti), del gioco d'azzardo, che il Parlamento è obbligato ad un intervento legislativo che sia finalizzato anche ad affrontare le problematiche delle cosiddette «bische clandestine»,

una realtà fortemente diffusa su tutto il territorio nazionale in grado di manovrare, come risulta dalle ricerche non solo di tipo giornalistico, ma anche di istituti di ricerca nazionali, diverse migliaia di miliardi, somme che vengono gestite, normalmente, dalla criminalità organizzata e reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco d'azzardo clandestino.

È noto infatti come le bische clandestine siano anche, per la delinquenza di piccolo-medio spessore, non solo uno strumento di finanziamento di altre attività illecite, ma anche mezzo di corruzione e di ricatto che consente di avvicinare, «spennare» e poi ricattare personaggi importanti e insospettabili della vita pubblica ai vari livelli, ottenendo quindi omertà e coperture nell'apparato pubblico attraverso le quali, spesso, si costruiscono carriere criminali di grosse dimensioni.

Noi siamo convinti che una presenza adeguata su tutto il territorio nazionale di case da gioco pubbliche, previste e controllate in base ad una normativa rigorosa come quella del presente disegno di legge, ridurrebbe drasticamente - anche se non si avrebbe una loro eliminazione totale! - il fenomeno delle bische clandestine.

Mentre sottolineiamo questa prioritaria necessità di trasparenza e di moralizzazione di un settore come il gioco d'azzardo, fenomeno largamente presente in tutti gli strati sociali del nostro Paese e tenacemente sollecitato dallo stesso Stato in molti suoi aspetti («gioco del lotto», che si rivolge peraltro proprio ai meno abbienti, con probabilità di vincita decine di volte inferiori che non alla *roulette*; «corse dei cavalli», dove si puntano liberamente anche cifre enormi, con scarsissimi

controlli sulla regolarità delle corse a garanzia dei giocatori; e via via tutti gli altri, dal Totocalcio all'Enalotto, dal più recente Totogol alle varie lotterie, tanto che possiamo ritenere non infondata l'accusa di chi dice: Stato biscazziere!), ciononostante riteniamo, proprio sulla base degli accertamenti ed anche delle verifiche *in loco* fatte da alcuni deputati della X Commissione nella XII legislatura, di poter sfatare l'idea della presenza di fenomeni negativi come droga, prostituzione e mafia all'interno dei quattro casinò esistenti.

Vi sono certamente stati episodi di corruzioni e ruberie, ma sono riconducibili non alla struttura in sè, ma alla presenza di alcuni (fortunatamente pochi!) *croupier* disonesti, spesso in accordo con amministratori locali corrotti: ma questo, onorevoli colleghi, è stato reso possibile proprio da una precisa responsabilità del Governo e del Parlamento, che non hanno sino ad oggi ritenuto di intervenire per regolamentare, con norme di legge adeguate, la presenza e la gestione di strutture nelle quali ogni giorno passano cifre enormi, tali sicuramente, in mancanza di severe regole, da «indurre in tentazione» i più sensibili a questo tipo di «sirena».

Certamente le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il turismo e quindi la loro localizzazione può portare con sè (od anche aumentarli considerevolmente se già presenti) quei fenomeni negativi che sono tipici dei centri a forte sviluppo turistico; questo non può impedirci di regolamentare il settore, ma deve semmai obbligare, come noi abbiamo fatto nel presente disegno di legge, a tenere ben evidente il problema al momento della indicazione delle sedi ove localizzare le nuove case da gioco.

Ma vi sono anche, onorevoli colleghi, precisi motivi di ordine economico e sociale a sostegno della necessità di regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il territorio nazionale, le case da gioco.

Come tutti sappiamo, dal 1° gennaio 1993, sono state abbattute definitivamente le barriere doganali con gli altri Paesi europei e quindi si ha la possibilità di circolare liberamente, non solo come persone ma anche come capitali, tra i vari Stati. Ebbene, il nostro Paese si presenta con solo quattro case da gioco, disposte tutte ai confini nord, mentre è circondato da ben 346 case da gioco presenti negli altri Paesi europei!

Se pensiamo che con i vincoli che abbiamo dal punto di vista valutario noi siamo i migliori clienti dei casinò europei (si organizzano voli aerei appositi verso Malta, Nizza, Montecarlo, eccetera), sul piano economico-finanziario, dal 1993, la situazione è peggiorata.

È ipotizzabile si possa continuare a mantenere una tale disparità, rispetto agli altri Paesi europei, sia nel numero che nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare uno strumento promozionale come questo alla nostra industria turistica rispetto a quella di altri Paesi nostri concorrenti?

Noi pensiamo di no!

Ma vi è, a nostro parere, anche un altro motivo, dal punto di vista economico-sociale, che ci spinge a presentare il presente disegno di legge.

Infatti, come abbiamo già detto, le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il turismo, per cui possono essere positivamente utilizzate per un più adeguato sviluppo di aree turistiche che necessitano di ulteriori incentivazioni.

In effetti l'esperienza europea dimostra che, normalmente, esse sono lo-

calizzate in centri turistici medio-piccoli perchè, oltre ad un riequilibrio territoriale, consentono maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia a tali indicazioni si aggiungono ulteriori motivi di opportunità, primo tra tutti il fatto che dal territorio regionale giornalmente vengono versate nelle case da gioco poste in gran numero nelle immediate vicinanze del confine, in territorio sloveno, somme ingenti di denaro, arrecando un rilevante danno economico al pubblico Erario.

Oltre che dalle esportazioni di valuta ai fini di gioco, le visite oltre confine sono accompagnate, infatti, dall'acquisto di beni di consumo - soprattutto tabacchi e carburante - che riducono gli introiti dello Stato e, indirettamente, le risorse rese disponibili alla regione stessa.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che presentiamo alla vostra attenzione risponde completamente, a nostro parere, alle problematiche sottolineate dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 152 del 1985, in quanto regolamenta in modo organico su scala nazionale:

a) l'esistenza delle quattro case da gioco già presenti sul territorio, riconducendole, nei tempi e nei modi più consoni, ad una normativa di legge comune per tutto il settore (articolo 1);

b) il coinvolgimento delle regioni nella individuazione dei siti delle nuove case da gioco, in modo da rendere la loro localizzazione la più equilibrata possibile dal punto di vista del territorio, del numero degli abitanti e delle caratteristiche socio-economiche degli ambiti regionali interessati (articoli 1 e 2), nel rispetto della logica di reale decentramento;

c) la gestione, che viene affidata in concessione, da parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione, esclusivamente a società private, ma con un forte controllo del Ministero dell'interno attraverso la istituzione, presso di esso, di un albo nazionale dei gestori e con la previsione per legge di incisivi controlli sia sulla proprietà che su altri aspetti societari (articoli 5 e 6). Con questa scelta viene fatta chiarezza tra il ruolo del comune concedente ed il momento gestionale, in quanto il comune eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività di gestione (unitamente all'istituendo «Comitato di coordinamento e di vigilanza» di cui all'articolo 10), per cui non vi sarà alcuna compromissione degli amministratori locali come controllori-controllati (vedi frequenti casi di corruzione avvenuti nei nostri casinò a gestione pubblica), realizzando quindi la massima trasparenza;

d) criteri di gestione molto precisi e severi che, con l'accoglimento di suggerimenti di esperti del settore, consentono di addivenire ad una gestione formalmente e sostanzialmente corretta, impedendo o rendendo molto improbabili fatti penalmente perseguibili (articoli 7 e 14);

e) una equa ripartizione degli utili che, coinvolgendo direttamente un ampio numero di enti locali, tutte le regioni (e, attraverso esse, tutti i comuni italiani), nonchè il Ministero dell'interno, consente quella perequazione, in tema di distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale richiama in modo preciso nella sua sentenza (articolo 8). Questo darà la possibilità di portare nelle casse pubbliche (dello Stato, delle regioni e dei comuni) alcune centinaia di miliardi all'anno, cosa che in questo momento di difficoltà per la finanza pubblica è certamente importante. Verrà inoltre rilanciata l'attività turistica di impor-

tanti aree del Paese, con notevoli benefici per l'occupazione diretta (le quattro case da gioco esistenti hanno circa 2.600 dipendenti!) e indotta in questo settore determinante per l'economia della nostra nazione;

f) norme molto severe per un controllo permanente sulla gestione, attraverso l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di:

un Comitato di coordinamento e di vigilanza (articolo 10);

un nucleo speciale di polizia (polizia dei giochi), alle dipendenze di una istituzione Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco (articolo 13).

Il complesso di queste norme è certamente l'unica risposta valida per fare sì che le case da gioco non possano in alcun modo essere utilizzate per aspetti che potrebbero essere motivo di forte preoccupazione, come riciclaggio di denaro sporco, tentativi di penetrazione mafiosa o camorristica nella gestione, eccetera.

Certo la localizzazione delle nuove case da gioco, specialmente in aree già ad alto tasso di criminalità e quindi con possibili effetti incentivanti dovuti alla loro presenza, richiede una particolare attenzione, per cui su questo aspetto, come su tutto il resto della materia, il Ministero dell'interno, dovrà dare al Parlamento un contributo doveroso, essenziale e determinante.

Onorevoli colleghi, a conclusione di questa relazione, vogliamo sottolineare nuovamente l'esigenza e l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una moderna e severa legislazione in materia:

per adeguare il nostro Paese agli altri Stati di diritto;

per presentarci in Europa in una situazione analoga a quella degli altri Paesi;

per dare rigorosi strumenti di controllo oggi inesistenti.

Insomma per fare un'opera di trasparenza e di moralizzazione in un settore in cui questi aspetti sono estremamente necessari, ma sino ad oggi inesistenti!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato nonchè di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri della Comunità europea, possono essere istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con apposito decreto, da emanare su proposta del Ministro dell'interno, provvede alla istituzione delle nuove case da gioco sulla base delle indicazioni formulate dalle regioni e dalle province autonome.

3. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint Vincent e Campione d'Italia sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto da essa disposto.

Art. 2.

(Istituzione di case da gioco stagionali)

1. Il Ministro dell'interno, su richiesta delle regioni interessate e per motivi di riequilibrio economico e turistico collegato all'economicità gestionale della casa da gioco esistente, può autorizzare, per gemmazione dalla stessa, l'apertura di una sede stagionale con obbligo di rendicontazione distinta e separata ai fini di cui all'articolo 8.

2. Il comune designato come sede di casa da gioco stagionale può eventualmente defi-

nire, con apposita convenzione deliberata dal consiglio comunale interessato, i rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e sociali.

Art. 3.

(Autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione alla apertura della casa da gioco da parte dei comuni indicati nella presente legge deve essere deliberata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati allo stesso comune e deve essere inoltrata all'autorità competente al rilascio, di cui al comma 2, corredata da una relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del proprio territorio, in relazione alla compatibilità storico-ambientale-economica dell'intervento richiesto.

2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro dell'interno provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata.

3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dell'interno, superato il quale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno ha durata ventennale. Alla scadenza può, a domanda, essere rinnovata, anche più di una volta, con durata decennale.

5. Per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno la durata prevista al comma 4.

Art. 4.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, può con pro-

prio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3, anche su proposta delle regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, nonchè per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione da parte del gestore, il Ministro dell'interno, sentito il presidente o i presidenti delle giunte regionali interessate, nomina un commissario prefettizio per la gestione straordinaria.

3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune, cui è stata revocata, prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.

Art. 5.

(Concessione)

1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6 e prescelti attraverso un'apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.

2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed i medesimi.

3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune e del Ministero dell'interno, cedere ad altri la concessione nè delegare ad altri l'esercizio o la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.

4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente e di un rappresentante di nomina della regione.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco relativo all'anno precedente.

6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della durata di cinque anni ciascuno.

7. In casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministero dell'interno il comune può provvedere direttamente, anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere a), e c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di due concessioni per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su tutto il territorio nazionale.

9. Per la casa da gioco di Saint-Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, che tenga conto dei principi generali della presente legge e del parere del Comitato di cui all'articolo 10.

Art. 6.

(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un apposito albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.

2. All'albo di cui al comma 1 sono iscritte società di diritto privato, aventi sede le-

gale nel territorio nazionale ma con possibilità di partecipazione monetaria di capitale estero europeo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonchè i casi di cancellazione dal medesimo.

4. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata è necessario che le azioni o quote siano nominative. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o divisione di azioni o di quote devono essere previamente autorizzati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.

5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

6. È inibita l'iscrizione all'albo ai soggetti a cui è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Unione europea che in altri Paesi.

Art. 7.

(Capitolato generale)

1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Comitato di cui all'articolo 10, predispone il capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:

a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali e le condizioni economiche che deve possedere il concessionario;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara

per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che vanno indicate in modo analitico;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione.

Art. 8.

(Ripartizione dei proventi)

1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione e degli oneri di cui all'articolo 9, sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, che ne determina la destinazione, d'intesa con la locale azienda di promozione turistica. A mezzo di apposita convenzione il 20 per cento di detto importo deve essere destinato ai comuni limitrofi e ad associazioni pubbliche e private operanti sul loro territorio, con finalità istituzionali, culturali e sociali;

b) il 50 per cento alle regioni interessate ed al Ministero dell'interno con finalità, per le prime, di promozione turistica nazionale ed estera e per il finanziamento delle aziende di promozione turistica di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e, per il Ministero dell'interno, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10 e del Nucleo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 13 e a favore degli enti locali secondo quanto previsto dalla

legge 31 ottobre 1973, n. 637, nonché a finalità di carattere sociale e culturale. Per la suddivisione dei proventi di cui alla presente lettera, il Ministero dell'interno stipula con le regioni interessate apposita convenzione.

2. Le case da gioco di San Remo e di Venezia concordano con il Ministero dell'interno, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate lorde di cui al presente articolo.

3. Per la casa da gioco di Campione d'Italia, per il riparto dei proventi, rimane in vigore la normativa vigente.

Art. 9.

(Controlli)

1. Al fine di esercitare i necessari controlli sull'esercizio e la gestione delle case da gioco, i comuni istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, stabilisce le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte dei servizi ispettivi, che devono fare parte integrante della convenzione di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Per quanto attiene alla casa da gioco di Saint-Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 2.

Art. 10.

(Comitato per il coordinamento e la vigilanza)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, pres-

so il Ministero dell'interno, il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, con compiti di indirizzo e coordinamento anche della Direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 13.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal responsabile del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 13, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'albo nazionale dei *croupiers* di cui all'articolo 11 e da rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco deve essere chiamata a partecipare alle sedute del Comitato la regione nel cui ambito ricade la casa da gioco in questione.

Art. 11.

(Albo nazionale dei croupiers)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupiers*).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro di grazia e giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di can-

cellazione dal medesimo, nonchè i casi di incompatibilità.

3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei *croupiers* sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e l'organo rappresentativo dell'albo nazionale dei *croupiers*.

Art. 12.

(Case da gioco su navi)

1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri».

2. Per l'esercizio e la gestione della case da gioco sulle navi passeggeri italiane in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno che la rilascia d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono determinate tramite specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco e l'organo rappresentativo dell'albo nazionale dei *croupiers*.

Art. 13.
(Polizia dei giochi)

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1^ªESD aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.

3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché per l'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Comitato di cui all'articolo 10 ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia, può:

a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per fini di indagine e accertamento;

b) verificare per conto dell'albo nazionale di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco e comunque tutte le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, delle scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di azzardo.

4. Le notizie sulla clientela delle case da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.

5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali della società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 6. Il nucleo di cui al presente comma ha libero accesso a tutte le case da gioco esistenti ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.

Art. 14.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della legge stessa.

2. Il regolamento di attuazione prevede in particolare:

a) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori, che dovrà prevedere la discrezionalità per il gestore della non ammissione di soggetti ritenuti non desiderati;

b) specie e tipi di giochi e loro regolamentazione;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, anche da parte del personale di cui all'articolo 9, di sistemi di controllo a mezzo video, o di altri sistemi analoghi, esclusivamente sui tavoli, le cui modalità sono

definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco allo svolgimento di operazioni di anticipazione e cambio assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore al tasso di interesse legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la possibilità dell'azione di recupero in deroga all'articolo 1933 del codice civile.

Art. 15.

(Disposizioni comuni)

1. È vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della casa da gioco. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative.

2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al n. 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Art. 16.

(Sanzioni penali)

1. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.